

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CERVONE, DELLA PORTA, COSTA e BAUSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1976

Modifica delle norme che fissano il vincolo di indivisibilità dei fondi agrari, di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 agosto 1971, n. 817, all'articolo 11 prevede il vincolo di indivisibilità per i fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione della proprietà coltivatrice.

Tale vincolo, indubbiamente opportuno sotto ogni aspetto, blocca però la possibilità per i coltivatori diretti di effettuare permute

con i proprietari vicini al fine di migliorare la composizione fondiaria, nonchè la conduzione agraria del fondo.

In considerazione della necessità che molti coltivatori diretti hanno di effettuare tali permute, avanziamo il seguente disegno di legge, augurandoci di trovare la più favorevole accoglienza da parte degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al vincolo di indivisibilità, previsto dall'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, può concedersi deroga da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, purchè sia trascorso un anno dall'atto di acquisto del fondo, ove trattisi di permute che comportino vantaggi alla composizione fondiaria o siano necessarie per la formazione di imprese che abbiano titolo preferenziale per l'applicazione delle misure di cui al titolo III della legge 9 maggio 1975, n. 153, sulle direttive comunitarie.